



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

N. 21 del reg. di settore

N. 508 del reg. generale

Del 07-08-2014

DETERMINAZIONE DEL SETTORE PERSONALE

OGGETTO

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014: PARTE STABILE.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

- in data 22 gennaio 2004 è stato sottoscritto il CCNL comparto regioni ed autonomie locali relativamente al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003;
- il predetto CCNL ha introdotto alcune importanti innovazioni rispetto alla precedente disciplina dell'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999, al fine di offrire a tutti gli enti del comparto regioni ed autonomie locali elementi di maggiore certezza sia nella costruzione corretta delle risorse locali sia per quanto riguarda le possibili destinazioni;
- all'art. 31 del richiamato CCNL è previsto, per esigenze di semplificazione e di controllo della spesa, che gli Enti del comparto determinano annualmente, con effetto dal 31 dicembre 2003 ed a valere per l'anno 2004, le risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (ex art. 15 CCNL del 1° aprile 1999), ora denominate "risorse decentrate", secondo la nuova disciplina che individua due tipologie di risorse:
 1. quella che ricomprende le fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica della stabilità, certezza e continuità nel tempo, dette "risorse stabili" (art. 31, comma 2) e, come tali, destinate prioritariamente alla remunerazione degli istituti contrattuali che richiedono ingenti pagamenti stabili e duraturi nel tempo;
 2. quella che ricomprende le altre fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica dell'eventualità e variabilità, dette "risorse variabili" (art. 31, comma 3) che, pertanto, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi provvisti anche essi delle predette caratteristiche di variabilità ed eventualità quali, principalmente, gli incentivi per produttività;

Premesso altresì che:

- le suddette risorse decentrate stabili ricomprendono quelle calcolate dagli Enti nel 2003 con riferimento alla seguente disciplina:
 1. CCNL 1° aprile 1999, artt. 14 comma 4, 15 comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l e comma 5 per i soli effetti derivanti dall'incremento degli organici e conseguenti assunzioni di personale;
 2. CCNL 5 ottobre 2001, art. 4 commi 1 e 2;
- alle risorse di che trattasi si aggiunge, altresì, l'incremento di cui all'art. 32, comma 1

(0,62% monte salari 2001) ed eventualmente, in presenza di determinate condizioni, quelli di cui ai commi 2 (0,50% monte salari 2001) e 7 (0,20% monte salari 2001) del medesimo articolo;

- al fine di procedere ad un percorso corretto per il calcolo, per evitare ingiustificati incrementi degli oneri a carico del bilancio e considerato che l'Ente ha conservato nelle risorse ex art. 15 le somme già destinate negli anni precedenti e nel 2003 a compensi di natura stabile, occorre effettuare necessariamente le decurtazioni dei seguenti valori:
 1. le risorse destinate a corrispondere incrementi per progressioni economiche del personale dipendente;
 2. le risorse destinate per la prima riclassificazione di alcune categorie di lavoratori (art. 7, comma 7, CCNL del 31 marzo 1999);
 3. le risorse destinate al completamento del finanziamento delle indennità di comparto (gennaio 2003 e gennaio 2004);
- per ciò che concerne le suddette risorse decentrate variabili, gli Enti del comparto possono annualmente integrare le risorse decentrate con somme di carattere variabile, dando applicazione alle seguenti disposizioni contrattuali:
 1. CCNL del 1° aprile 1999, art. 15 comma 1, lett. d, e, k, m, n, e commi 2, 4, e comma 5, per i soli effetti correlati al miglioramento e incremento dei servizi (il comma 5 potrà avere applicazione anche per gli anni futuri);
 2. CCNL 14 settembre 2000, art. 54, CCNL 5 ottobre 2001, art. 4 commi 3 e 4;
- al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con il restante personale del pubblico impiego, l'art. 33 del contratto collettivo di che trattasi ha istituito un nuovo compenso denominato "indennità di comparto" e che, a partire dal 1° gennaio 2003, le somme occorrenti per la corresponsione dell'indennità medesima vengono prelevate dal fondo di cui all'art. 31, comma 2 (risorse stabili) del CCNL più volte richiamato;
- le risorse decentrate stabili del fondo di cui sopra sono state ulteriormente integrate per effetto dell'applicazione delle seguenti discipline:
 1. art. 4, comma 1, CCNL per il comparto regioni ed autonomie locali sottoscritto in data 9 maggio 2006;
 2. art. 8, commi 1-2, CCNL per il comparto regioni ed autonomie locali sottoscritto in data 11 aprile 2008;

Considerato, tanto sopra premesso, dover procedere, in coerenza con le valutazioni innanzi espresse, alla costituzione formale del "fondo risorse decentrate" per il corrente esercizio finanziario;

Considerato inoltre che:

- ferma restando l'attuazione delle vigenti disposizioni contrattuali, la formale costituzione del fondo risorse in argomento è fortemente condizionata da vincoli restrittivi di finanza pubblica che, in linea con un consolidato quadro normativo generale di contenimento della spesa corrente, prescrivono alle pubbliche amministrazioni l'adozione di rigorosi comportamenti tesi alla riduzione progressiva della spesa del personale;
- tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa nazionale in materia di gestione e contenimento della spesa del personale, particolare rilievo assumono quelle disposte all'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), riformulato dall'art. 14, comma 7 del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), che detta la disciplina della spesa di personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno statuendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;
- particolare rilievo assumono, altresì, le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis del citato decreto che introducono un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; la norma dunque definisce un nuovo ed ulteriore tetto di spesa, ossia quello riferito alle risorse decentrate, vincolate nella quantificazione determinata per il 2010, ed impone un taglio automatico delle risorse decentrate che opera a prescindere da eventuali tagli che le pubbliche amministrazioni autonomamente potrebbero decidere di operare per ragioni di equilibrio di bilancio;

- il termine del 31 dicembre 2013 è stato prorogato al 31 dicembre 2014 dal co. 456 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Atteso in particolare che, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica disposti dalla citata disciplina di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), occorre in via preliminare rappresentare quanto segue:

- la verifica del rispetto del vincolo di contenimento delle risorse decentrate nei limiti del corrispondente importo dell'anno 2010, si ritiene debba effettuarsi ponendo a confronto l'entità dei fondi relativi agli esercizi 2010 – 2011 – 2012 - 2013, considerati al netto delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, di cui all'art. 15, comma 1, lett. k, CCNL 1° aprile 1999, costituendo queste ultime fonti di finanziamento provenienti da altre pubbliche amministrazioni e/o da privati, il cui volume complessivo non dipende da scelte direttamente imputabili all'Ente e che, peraltro, per le sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti, non possono essere considerate spesa per il personale; alla stessa stregua sono da considerarsi le risorse previste all'art. 4, comma 4, CCNL 5 ottobre 2001, vale a dire le risorse derivanti dall'attuazione della disciplina di cui all'art. 43 della legge 449/1997 (contratti di sponsorizzazione, consulenze ed erogazioni di beni e servizi ecc.);

Accertato, pertanto, che le risorse che alimentano il “fondo risorse decentrate” di questo Ente, determinate in relazione ai canali di finanziamento disciplinati dalle suddette disposizioni contrattuali, risultano come di seguito argomentato:

CON RIFERIMENTO ALLE RISORSE DECENTRATE STABILI:

- articolo 14, comma 4, CCNL 1° aprile 1999 (€ 8.959,60): riduzione del 3% delle risorse destinate nell'anno 1999 a prestazioni di lavoro straordinario;
- articolo 15, comma 1, lett. a CCNL 1° aprile 1999 (€ 52.678,61): gli importi dei fondi previsti per l'esercizio 1998 dall'art. 31, comma 2, lett. b-c-d-e- CCNL 6 luglio 1995;
- articolo 15, comma 1, lett. b CCNL 1° aprile 1999 (€ 1.045,83): ricomprende le risorse aggiuntive, sempre riferite al 1998;
- articolo 15, comma 1, lett. g CCNL 1° aprile 1999 (€ 13.756,87): le risorse destinate al pagamento del livello economico differenziato, la cui entità deve considerarsi ormai ricompresa nel fondo della progressione orizzontale;
- articolo 15, comma 1, lett. h CCNL 1° aprile 1999 (€ 1.549,38): le risorse destinate, prima dell'aprile 1999, al pagamento della ex indennità di € 774,69 al personale di ottava qualifica funzionale o apicale nell'Ente, in gran parte ricomprese nella retribuzione di posizione dei soggetti interessati;
- articolo 15, comma 1, lett. j CCNL 1° aprile 1999 (€ 2.962,98): l'incremento corrispondente allo 0,52% del monte salari del 1997 (€ 569.803,28), esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- articolo 15, comma 1, lett. l CCNL 1° aprile 1999 (€ - 3.787,70): ricomprende le quote di finanziamento del salario accessorio correlate al trasferimento di personale a seguito di avvenuti processi di decentramento e delega di funzioni;

- articolo 15, comma 5, CCNL 1° aprile 1999 (€ 722,98):
ricomprende le quote di finanziamento del salario accessorio correlate ad avvenuti incrementi delle dotazioni organiche cui ha fatto seguito l'effettiva assunzione di nuovo personale;
- articolo 4, comma 1, CCNL 5 ottobre 2001 (€ 7.323,26):
l'incremento corrispondente ad un importo pari all'1,1% del monte salari del 1999 (€ 665.750,12), esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- articolo 4, comma 2, CCNL 5 ottobre 2001 (€ 0,00):
gli importi annui della retribuzione individuale di anzianità e degli eventuali assegni personali non riassorbibili non più corrisposti dall'Ente, dal 2000 al 2003, a seguito della cessazione dal servizio del personale che ne beneficiava.

IL TOTALE DELLE PRECEDENTI PARI A € 85.211,81 COSTITUISCE L'IMPORTO UNICO CONSOLIDATO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 2, DEL CCNL 02/05;

- articolo 15, comma 5, CCNL 1° aprile 1999 (€ 4.000,00):
ricomprende le quote di finanziamento del salario accessorio correlate ad avvenuti incrementi delle dotazioni organiche cui ha fatto seguito l'effettiva assunzione di nuovo personale;
- articolo 32, comma 1, CCNL 22 gennaio 2004 (€ 4.802,60):
l'incremento corrispondente ad un importo pari allo 0,62% del monte salari del 2001 (€ 774.613,00);
- articolo 32, comma 2, CCNL 22 gennaio 2004 (€ 3.873,06):
verificata la sussistenza di un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti inferiore al 39%, l'incremento corrispondente ad un importo pari allo 0,50% del monte salari del 2001 (€ 774.613,00);
- articolo 4, comma 1, CCNL 9 maggio 2006 (€ 4.084,32):
verificata la sussistenza di un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superiore al 39%, l'incremento corrispondente ad un importo pari allo 0,5% del monte salari del 2003 (€ 816.864,38);
- articolo 8, commi 1-2, CCNL 11 aprile 2008 (€ 5.524,85):
verificati il rispetto del patto di stabilità interno, la coerenza con il quadro normativo delineato all'art.1, comma 557, legge n. 296/2006 e la sussistenza di un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superiore al 39%, l'incremento corrispondente ad un importo pari allo 0,6% del monte salari del 2005 (€920.808,33);
- dichiarazione congiunta 14, CCNL 22 gennaio 2004 (€5.226,14):
l'incremento corrisponde alla riduzione per progressioni storiche
- articolo 4, comma 2, CCNL 5 ottobre 2001 (€ 3.282,11):
gli importi annui della retribuzione individuale di anzianità e degli eventuali assegni personali non riassorbibili non più corrisposti dall'Ente, dal 2004, a seguito della cessazione dal servizio del personale che ne beneficiava, secondo il prospetto di seguito indicato:
 - ✓ Dipendente Fattoretto Giuseppe (cessato il 31.01.2008): Retribuzione individuale di anzianità mensile € 39,86
 - ✓ Dipendente Dal Pra Gabriella (cessata il 30.06.2009): Retribuzione individuale di anzianità mensile € 59,22

- ✓ Dipendente Polato Giovanna (cessata il 03.01.2010): Retribuzione individuale di anzianità mensile € 91,92
 - ✓ Dipendente Polato Daniele (cessato il 31.03.2010): Retribuzione individuale di anzianità mensile € 61,47
 - ✓ Beghin Sandro (cessato il 31.07.2013): Retribuzione individuale di anzianità mensile € 124,39
- Per un totale annuo di € 4.899,18

La somma complessiva calcolata prendendo a riferimento le sopracitate clausole contrattuali costituisce l'importo complessivo delle risorse decentrate stabili, pari a € 116.004,89; quindi, come innanzi ampiamente argomentato, al fine di individuare l'importo di risorse stabili effettivamente spendibili da parte dell'Ente, occorre procedere secondo le seguenti modalità:

- decurtare le risorse decentrate stabili dei valori riferiti a oneri che si sono stabilmente consolidati a seguito dell'applicazione delle regole contrattuali che hanno comportato un utilizzo della medesima tipologia di risorse (stabili) quali:
 - I. le risorse stabili destinate a corrispondere incrementi per progressioni economiche orizzontali del personale dipendente, al netto dell'importo di quelle rientrate nel fondo a seguito della cessazione dal servizio del personale in precedenza coinvolto in dette progressioni economiche;
 - II. le risorse destinate all'integrazione del finanziamento delle indennità di comparto a favore del personale dipendente, al netto dell'importo di quelle rientrate nel fondo a seguito della cessazione dal servizio del personale in precedenza beneficiario di detta indennità;

Dato atto che occorre, altresì, dare applicazione alla seconda parte del precitato art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010, in quanto norma di carattere obbligatorio e, dunque, verificare la necessità di riduzione del Fondo stesso in relazione alla diminuzione del personale in servizio;

Vista la circolare n. 12 del 15.04.2011 della Ragioneria Generale dello Stato, che fornisce indirizzi applicativi in merito all'art. 9 del D.L. 78/2010 ed in particolare relativamente al suddetto comma 2-bis precisando che "per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto del valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo";

Dato atto che il valore medio dei dipendenti dell'anno 2010 era di n. 38,5 (personale all'1.1.2010 = 39/personale al 31.12.2010 = 38), mentre per il 2014 è pari a 38 (personale all'1.1.2014 = 38/personale previsto al 31.12.2014 = 38) e che pertanto si rende necessario operare la decurtazione al fondo 2014 prevista dall'art. 9, comma 2bis, ultimo periodo, pari all'1,2987% sull'intero ammontare del fondo;

Precisato che l'importo posto a base del computo della riduzione si riferisce tassativamente alle risorse stanziare per l'anno 2014 e deve quindi intendersi depurato dalle eventuali aggiunte derivanti dagli anni pregressi nonché devono essere esclusi gli incentivi per la progettazione di opere pubbliche (vedasi parere Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 519/2011;

Tutto ciò considerato, si procede alla riduzione di cui all'art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010 nel seguente modo, relativamente alle sole quote di parte fissa:

$$€ 117.621,96 - 1,2987\% (1.527,56) = € 116.094,40$$

Dato atto pertanto che, in attuazione delle suddette disposizioni contrattuali, il fondo risorse decentrate – parte stabile di cui all’art. 31 CCNL 22 gennaio 2004 risulta pari a € 116.094,40 – allegato A);

Dato atto che risulta inoltre rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2013, nonché il principio della tendenziale riduzione dell’incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti;

- questo Ente, pertanto, nell’ottica di una legittima individuazione dei propri fabbisogni finanziari, provvede a determinare il fondo risorse decentrate per l’esercizio 2014 nella consapevolezza delle sempre più pressanti necessità di contenimento della spesa pubblica che il legislatore nazionale gli impone ed in linea con la necessità di una potenziale erogazione di servizi più qualificati e quanto più rispondenti alle aspettative della collettività;

Ritenuto, tanto sopra premesso, dover adottare le determinazioni consequenziali;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il d.lgs. 150/2009;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto comunale;

d e t e r m i n a

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Di approvare il “fondo risorse decentrate anno 2014- parte stabile” di cui all’art. 31 CCNL 22 gennaio 2004, come da prospetto allegato A);
3. Di disporre che con successivo atto si provvederà a quanto di seguito riportato:
in applicazione della richiamata disciplina di cui all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), a rettificare eventualmente la consistenza del fondo risorse decentrate in relazione alle variazioni che dovessero verificarsi nell’ambito della consistenza numerica del personale (assunzioni/cessazioni) dell’Ente;
4. Di disporre, inoltre, che in sede di contrattazione decentrata integrativa di lavoro saranno assunte le opportune decisioni in ordine alle modalità di impiego delle risorse in argomento, fermo restando il rispetto delle procedure previste dalla disciplina legislativa e contrattuale vigente in ordine al legittimo utilizzo delle risorse decentrate variabili da quantificarsi con successivo atto ed assicurando la complessiva riduzione del fondo per come previsto dalla normativa vigente;
5. Di disporre, inoltre, che le risorse per far fronte alle spese che conseguiranno all’adozione del presente atto sono contabilizzate sull’apposito capitolo del corrente bilancio come segue:
 - € 102.467,65 da impegnare per far fronte all’erogazione periodica dell’indennità di comparto, alle progressioni orizzontali previste dai CCDI degli anni precedenti, all’indennità di turno, all’indennità di rischio, all’indennità maneggio valori imputati al Cap. 8920 “Fondo risorse decentrate”, liquidando mensilmente le somme spettanti al personale dipendente;
 - € 13.626,75 da impegnare al cap. 8920 “Fondo risorse decentrate” a titolo di produttività

- individuale e indennità di responsabilità ;
6. Di trasmettere copia del presente atto al Revisore Unico dei Conti;
 7. Di trasmettere, altresì, al copia del presente atto ai Responsabili di Settore dell'Ente, alle OO.SS. ed alle R.S.U..
 8. Di dare atto che spetterà alla Giunta Comunale esprimere eventuali ulteriori indirizzi in ordine alla costituzione della parte variabile del Fondo risorse decentrate 2014;
 9. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. n° 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
BALESTRINI DOTT.SSA RAFFAELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della Determinazione viene pubblicata all'albo comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Noventa Padovana, _____

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
Rettore Flavio